



REPUBBLICA ITALIANA

149/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60444** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f.: *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), e domiciliato come da mandati in atti,

contro

il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. (previmil@postacert.difesa.it),

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1099/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 4.11.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 18.4.2024, il relatore, nonché l'avv. Massimo Silvestri, su delega, per l'appellante e la dr.ssa Marina Pro-persi, per il Ministero.

Svolgimento del processo

Il sig. *omissis* impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Sezione territoriale, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso da costui proposto, volto al riconoscimento della p.p.o. militare tabellare di VII cat. A a vita per le patologie osteoarticolari meglio indicate in atti, asseritamente contratte durante il servizio di leva.

All'uopo evidenzia i plurimi *errores in procedendo et in iudicando* commessi dal g.u.p. nel:

- a) conferire l'incarico di consulente tecnico all'UML del Ministero della Salute;
- b) non aver assicurato il confronto tra il predetto c.t.u. e le parti processuali, in spregio dell'art. 195 c.p.c.;
- c) l'aver solo apparentemente (e, comunque, perplessamente) motivato in ordine all'insussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento del trattamento previdenziale domandato, in ragione della mancata disamina, da parte del c.t.u. (e, di riflesso, dal giudice, quale *peritus peritorum*), della perizia all'uopo redatta dal perito di parte;
- d) l'aver condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pur essendosi l'amministrazione resistente avvalsa, per il patrocinio, di propri funzionari, senza, peraltro, neanche partecipare ad alcuna udienza e aver presentato la prescritta nota spese.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della decisione, con conseguente rinvio della causa al primo giudice, per una rinnovata decisione della stessa.

Resiste il Ministero appellato, sostanzialmente eccependo, con varie argomentazioni, l'inammissibilità del gravame, in quanto imperniato su questione di mero fatto e non di diritto, con conseguente preclusione processuale ex art. 170 c.g.c., reiterando, altresì, in via tuzioristica, ai sensi dell'art. 195 c.g.c., l'eccezione di prescrizione parziale dei ratei pensionistici eventuali dovuti, rimasta assorbita in prime cure.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Il difensore dell'appellante ha esibito, su richiesta del Collegio, copia della relazione peritale di parte mancante agli atti, mentre il Ministero ne ha evidenziato l'irrilevanza, rappresentando una mera reiterazione delle stesse osservazioni tecniche già rese in sede di c.t.u.

Motivi della decisione

L'appello è fondato, nei termini che seguono.

In via assorbente, quale ragione più "liquida" della decisione, la Sezione ritiene di condividere l'assunto gravatorio concernente l'asserita violazione dell'art. 195 c.p.c., applicabile *ratione temporis* al processo di primo grado, introdotto con ricorso depositato in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile (cfr. art. 3, disp. trans. c.g.c.).

Tale norma paradigmatica, come tale valevole per tutti i riti del

processo civile – e, dunque, anche a quello privatistico-previdenziale (*ex plurimis*, Cass., sez. lav., n. 18657/2020), cui si ispira(va) anche il rito pensionistico contabile dopo la riforma del 2000 (art. 5, l. 205/2000; artt. 420 e ss. c.p.c.) – ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d'ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta.

La disposizione, nella formulazione successiva alla novella del 2009 (l. n. 69), persegue l'obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell'elaborazione dei risultati dell'indagine peritale. Il suo perimetro applicativo si estende, nel processo contabile, anche alle verifiche effettuate, ai medesimi fini, da organi tecnici della p.a. - in quanto alternative all'utilizzo di un c.t.u. privato iscritto all'albo - equiparazione, peraltro, espressamente positivizzata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice (cfr. primo e terzo comma dell'art. 95 c.g.c.: in termini, C. conti, Sez. I App., n. 10/2021).

La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di *peritus peritorum* e di conoscere, già all'udienza successiva al deposito della relazione, i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d'ufficio, con

conseguente accelerazione dei tempi del processo.

Corollario di tale disciplina è che l'omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c. (applicabile *ratione temporis*, ex art. 26, reg. proc. C.d.c.: ora, art. 45, comma 2, c.g.c.), sicchè – al pari della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni - tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito (Cass. n. 29690/2018).

La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all'esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c. (per inciso, operante anche nel nuovo processo contabile, in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 7, c.g.c., in quanto espressione di un principio di ordine generale: in termini, C. conti, Sez. I App., n. 10/2021, cit.).

Ciò detto, nel caso di specie risulta *ex actis* che:

- nel disporre la c.t.u. con ordinanza n. 95/2018, il giudice monocratico omise di dettagliare gli incombenti procedurali di cui all'art. 195, terzo comma, c.p.c., necessari a garantire la pienezza del contraddittorio in

tal sede (invio della bozza della relazione alle parti e redazione di relazione finale che tenesse conto dei rilievi peritali di parte);

- conseguentemente, il predetto c.t.u. non espletò tutti gli incombeni delineati dall'art. 195 cit., limitandosi nel parere a riportare, confutandole, le osservazioni rese dal perito di parte (dr. Jakasovic) oralmente nel corso della seduta del 13.9.2018, in sede di visita del paziente e non certo – perché, ovviamente, più non poteva - le ulteriori e più articolate deduzioni offerte dal medesimo consulente nella successiva relazione del 11.2.2020, a seguito del deposito della perizia d'ufficio e a critica della medesima;

- con le note d'udienza depositate in data 26.3.2021, il ricorrente eccepì ritualmente la nullità derivante dalla violazione della suddetta norma processuale chiedendo invano un rinnovo delle operazioni peritali;

- il giudice *a quo* non recuperò *ex post* il contraddittorio, aderendo alla richiesta di parte ricorrente – o, quantomeno, mediante una più informata valutazione del c.t.u. in base alla predetta perizia di parte - limitandosi a ritenere infondata l'eccezione, in ragione della già avvenuta replica, in sede di perizia d'ufficio, alle (ritenute generiche) osservazioni orali del predetto c.t.p. e dando, invece, rilievo, alle contrarie allegazioni del consulente del Ministero resistente.

Nell'omettere di valutare, quale *peritus peritorum*, le predette osservazioni medico-legali del consulente dell'odierno appellante, tuttavia, il primo giudice potrebbe aver formato in maniera viziata il suo convincimento che, ad ogni buon conto, non risulta compiutamente

motivato con riguardo a siffatto aspetto, rendendo la sentenza sindacabile in questa sede, ex artt. 170 e 199 c.g.c. (in termini, C. conti, Sez. I App. n. 10/2021, cit.).

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà, dunque, annullata con rimessione e della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione fisica, rinnovi le operazioni peritali, assicurandosi dell'avvenuto espletamento degli incombeni di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., all'esito motivando adeguatamente, in particolare, sulle eventuali osservazioni rese dai consulenti di parte.

La regolazione delle spese del presente grado è parimenti demandata al giudice *a quo*, ex art. 199, comma 2, c.g.c.

Le rimanenti questioni agitate dalle parti rimangono assorbite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60444** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice, in diversa composizione fisica, per la prosecuzione della causa nel merito e la liquidazione anche delle spese del presente grado.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2024.

L'Estensore

f.to Aurelio Laino

Il Presidente

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 18/06/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi